



*PARCO DELL'ETNA
NICOLOSI*

DELIBERA DELLA PRESIDENTE N. 01__ DEL _23.1.2014_

ORIGINALE

Progetto "valorizzazione del Bosco Comunale Manfrè nel comune di Belpasso" – PO FESR 2007-2013 Asse 3 obiettivo operativo 3.2.1. Accordo di Programma ARTA- Approvazione amministrativa variazioni progettuali, convenzione e nuovo schema organizzativo-gestionale.

L'anno duemilaquattordici il giorno 23__ del mese di Gennaio in Nicolosi, con l'assistenza del Dott. Alfio Zappalà, segretario degli organi dell'Ente;

La PRESIDENTE
Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

* Atteso che con deliberazione consiliare n. 803 del 24.04.2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;

Vista la nota dell'A. R. T. A. n. 22981 del 17/05/ 2013 ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013". Ente Parco dell'Etna" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ove lo stesso dovrà essere rimodulato non appena verrà comunicata l'assegnazione delle somme;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 3 del 24/04/2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;

Vista la nota dell'A. R. T. A. n. 22981 del 17/05/ 2013 ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 36 del 17.12.2013 ad oggetto "Assestamento bilancio esercizio finanziario 2013";

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 20.12.2013 ad oggetto "Assestamento bilancio esercizio finanziario 2013";

Vista la nota dell'ARTA prot. 56105 del 27/12/2013 – Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 4 Protezione Patrimonio Naturale U.O.4.3 "Controllo e vigilanza Enti Parco", con la quale è stata dichiarata l'esecutività della delibera limitatamente alle spese di bilancio che non comportino spese in ossequio alle previsioni di cui all'art. 22 della L.R. 9/2013;

Vista la deliberazione della Presidente n. 18 del 31.12.2014 relativa alla richiesta di autorizzazione alla gestione Provvisoria del Bilancio 2014;

Premesso che il progetto dei lavori di "Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso" è stato inserito nell'Accordo di Programma POFESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1 tra ARTA Dipartimento Regionale Ambiente e Parchi Siciliani, approvato con DDG 860 del 17/11/2011 registrato alla Corte dei Conti REG. n. 1 Fg. 92 del 20/12/2011, notificato a questo Ente Parco il 21/02/2012;

Richiamati il verbale di verifica artt. 52,53,54 del D.P.R. n. 207/10, con le allegate schede di validazione, l'atto di validazione art. 55 del D.P.R. 207/10 del 09/03/2012 e il parere di approvazione in linea tecnica n. 39/2012, tutti rilasciati dal RUP dott. Michele Leonardi in data 09/03/2012 a seguito dell'aggiornamento del progetto;

Vista la deliberazione del C.E. n. 22 del 16/03/2012 per l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 04 del 04/04/2012, ratificata con delibera C.E. n. 26 del 02/05/2012,, con cui è stato approvato lo schema di convenzione "Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione del bene di proprietà del comune di Belpasso denominato "Bosco Monte Manfrè" e dell'annesso fabbricato" fra l'Ente Parco, il Comune di Belpasso e l'Azienda Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Catania;

Viste le note del Dipartimento regionale dell'ambiente dell'ARTA, servizio 4T, U.O. 4.5, in atti al prot. 4752 del 03/12/2013, di richiesta di integrazioni al progetto *de quo* e la successiva nota in atti al prot. 321 del 17/01/2014, con la quale si concede proroga per la presentazione delle integrazioni entro e non oltre il 31 gennaio 2014, avvertendo che trascorso il suddetto termine l'intervento verrà automaticamente considerato decaduto dal beneficio del finanziamento;

Preso atto, dalle allegate relazioni del progettista geom. Salvatore Comes dell'ufficio tecnico del comune di Belpasso e del RUP dott. Michele Leonardi, Dirigente dell'ente Parco dell'Etna, che il progetto è stato rimodulato secondo le indicazioni dell'ARTA, con l'adeguamento dell'IVA alle vigenti aliquote e per consentire l'impegno da parte del comune di Belpasso dell'importo eccedente la somma di euro 463.000,00 prevista nel citato Accordo di Programma;

Considerato altresì che il progetto è aggiornato nei prezzi al prezzario regionale vigente anno 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 31/12/2013 del comune di Belpasso con la quale è stata impegnata la somma eccedente l'importo di euro 463.000,00 previsto nell'Accordo di Programma ARTA, assumendo in particolare a totale carico del bilancio comunale tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni professionali eseguite dall'ing. Orazio Trovato, incaricato dal comune di Belpasso nel 2006 a seguito di procedura di evidenza pubblica;

Osservato che, per aderire alla richieste relative alla gestione dell'immobile avanzate nella suddetta



Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione del bene di proprietà del comune di Belpasso denominato "Bosco Monte Manfrè" e dell'annesso fabbricato.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, in Belpasso (CT), nel Palazzo Municipale

TRA

Il comune di Belpasso, C.F. 80008430870, rappresentato da _____, nato a _____, domiciliato per la carica in Belpasso presso la sede comunale, autorizzato al presente atto con delibera G.M. n. _____ del _____

E

L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, con sede legale in Palermo via libertà 97 C.F. _____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____, in qualità di ciò autorizzato al presente atto con _____ del _____

E

L'ente Parco dell'Etna, C.F. 93022510874, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella qualità di _____, domiciliata per la carica in Nicolosi presso la sede dell'Ente, autorizzata al presente atto con deliberazione _____ n. _____ del _____

Premesso

- che il Comune di Belpasso è proprietario del "Bosco Comunale Monte Manfrè", ubicato a quota 1350 m s.l.m., con annesso fabbricato sito in zona "B" del Parco dell'Etna censito in catasto al Fg. 3 partt. 86 f.r., 195, 196, 197;
- che il comune di Belpasso ha presentato all'ente Parco dell'Etna, un progetto di intervento denominato "Lavori di valorizzazione del Bosco Comunale Manfrè nel comune di Belpasso" al fine di migliorarne la tutela e la fruizione;
- che l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale di Intervento del Parco, anche per la ricerca di risorse per la sua realizzazione;
- che, nell'ambito della nuova programmazione economica PO FESR 2007-2013, l'ente Parco dell'Etna ha presentato all'ARTA tutte le proposte di interventi con essa coerenti;
- che l'ARTA- Dipartimento Ambiente ha selezionato, sulla base dei requisiti di coerenza e dei criteri di selezione previsti dalle schede relative all'Ob. Specifico 3.2 PO FESR 2007-2013, le proposte progettuali presentate dai Parchi e ha ritenuto l'intervento denominato "Lavori di valorizzazione del Bosco Comunale Manfrè nel comune di Belpasso" coerente con gli obiettivi della RES e, successivamente, coerente con l'Obiettivo Operativo 3.2.1 "*rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo*", inserendolo come progettazione esecutiva, per l'importo complessivo ammesso a finanziamento di euro 463.000,00, tra gli interventi prioritari nell'Accordo di Programma ARTA-Dip. Reg. Ambiente e Parchi POR 2007-2013, approvato con DDG 860 del 17/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2011 e notificato il 21/02/2012;

- che tale intervento prevede la gestione e valorizzazione del bosco comunale di Monte Manfrè, il ripristino della stradella comunale di accesso, il recupero di un fabbricato esistente con l'annessa cisterna e la sistemazione delle aree circostanti esterne all'edificio, da utilizzare come rifugio per i turisti;
- che il progetto è stato autorizzato dall'Ente Parco con provvedimento n° 506/06 e che la stessa autorizzazione è stata rinnovata con provvedimento n° 70 del 01/03/2012, che costituisce parte integrante del progetto stesso;
- che il citato Accordo di Programma prevede, come requisito per ottenere l'effettivo finanziamento, che siano sin da ora previste le modalità di gestione dell'immobile e della sua manutenzione almeno quinquennale, a partire dal completamento della realizzazione dell'opera;
- che nell'ambito degli interventi di cui al Titolo I - Norme sulla Forestazione - della L.R. 16/96, l'art. 14 lettera b) e s.m. e i. prevede tra le attività complementari dell'Amministrazione Forestale, in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni boscati di proprietà di Enti locali, dietro stipula di apposita convenzione;
- che con deliberazione di G.M. n. 39 del 02/04/2012, il Comune di Belpasso ha disposto che l'immobile, a completamento dei lavori, e il bosco comunale di Monte Manfrè censiti al catasto Fg. 3 part. 86 f.r., 195, 196, 197, vengano affidati all'Azienda Foreste Demaniali;
- che a seguito della nota del Dipartimento regionale dell'ambiente dell'ARTA, servizio 4T, U.O. 4.5, in atti al prot. 4752 del 03/12/2013, di richiesta di integrazioni al progetto *de quo*, anche per quanto riguarda la funzionalizzazione dell'intervento, si è reso necessario approntare un nuovo schema organizzativo gestionale e, conseguentemente, modificare la convenzione già approvata, per garantire la piena funzionalità e fruizione dell'opera, così come richiesto dall'ARTA;
- che con deliberazione _____ n. ____ del _____, l'ente Parco dell'Etna ha approvato il nuovo schema di convenzione, il nuovo schema organizzativo gestionale e ha autorizzato il legale rappresentante *pro tempore* alla firma della convenzione *de qua*;
- che con _____ l'Azienda Foreste ha approvato lo schema di convenzione e lo schema organizzativo gestionale, e ha autorizzato _____ alla stipula della convenzione *de qua*;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ il comune di Belpasso ha impegnato la somma eccedente l'importo di euro 463.000,00 previsto nell'Accordo di Programma ARTA, assumendo in particolare a totale carico del bilancio comunale tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni professionali eseguite dall'ing. Orazio Trovato, incaricato dal comune di Belpasso nel 2006, ha approvato il nuovo schema di convenzione e il nuovo schema organizzativo gestionale ed ha autorizzato _____ alla stipula della convenzione *de qua*;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscrittori nelle rispettive qualità convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

L'ente proprietario concede in comodato d'uso gratuito all'ente Parco dell'Etna, per l'effettuazione dell'intervento finanziato di cui in premessa, sin da ora e per tutta la durata dei lavori i terreni e il fabbricato rurale come indicati nelle annesse cartine in scala 1:25.000 e 1:10.000, catastati in testa all'Ente proprietario comune di Belpasso al Fg. 3 part. 86 f.r., 195, 196, 197.

L'Ente proprietario ai sensi dell'art.14 lettera b della L.R.16/96 e s.m.i., dal momento del completamento dei lavori, che si fa coincidere con l'approvazione del collaudo e del conto finale, affida in gestione all'Azienda il proprio patrimonio forestale, appreso più esattamente descritto e precisato, affinché l'Azienda stessa lo gestisca e lo amministri con i criteri di tutela e di conduzione tecnico - contabili propri della gestione delle Foreste Demaniali. Il fabbricato di cui al Fg. 3 part. 86 f.r. rimarrà invece nella disponibilità dell'ente proprietario.

ART.2

La gestione che viene assunta dall'Azienda riguarda i terreni delimitati in linea indicativa dalle annesse cartine in scala 1:25.000 e 1:10.000, estesi complessivamente ettari 21.99.00 circa, catastati in testa all'Ente proprietario comune di Belpasso al Fg. 3 partt. 196, 197, 195.

Le stesse superfici boscate risultano inoltre così descritte nei limiti fisici e sotto l'aspetto selvicolturale e delle infrastrutture presenti: Conetto Monte Manfrè da quota 1340 s.l.m. alla sommità a quota 1450 s.l.m., coltivato a bosco di querce e castagni.

Quanto al fabbricato di cui al Fg. 3 part. 86 f.r., per attuare le finalità dell'intervento finanziato, il Sindaco del Comune di Belpasso nominerà una commissione di gara a composizione congiunta con l'Ente Parco, previa designazione di un nominativo da parte del Presidente del Parco, per l'affidamento della gestione dell'immobile e dei relativi servizi come previsto dal nuovo schema organizzativo gestionale, con l'affidamento a terzi aventi i requisiti di Legge. Si conviene sin d'ora che il contratto da stipulare con il futuro soggetto gestore contenga il diritto, da parte del Comune di Belpasso e dell'ente Parco, congiuntamente o previo accordo, di utilizzare gratuitamente la struttura per giorni ___ ogni anno per l'organizzazione di manifestazioni o attività compatibili con la stessa e le finalità del Parco, dandone comunicazione con congruo preavviso. Le modalità di uso dovranno essere concordate con il soggetto gestore.

ART.3

L'affidamento della gestione dell'area boscata all'Azienda foreste Demaniali é subordinato all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione.

L'affidamento in gestione del rifugio a terzi è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia contrattuale al momento dell'indizione della gara.

ART.4

L'Ente proprietario dichiara e garantisce che sui terreni e fabbricato di Monte Manfrè non gravano diritti di terzi nè di uso civico che impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative alla gestione affidata con il presente atto.

La consegna dell'area boscata all'Azienda Foreste Demaniali avverrà entro sessanta giorni dal completamento dell'opera, considerando come tale la data dell'approvazione del collaudo e della contabilità finale. Il ritardo nella consegna per oltre sessanta giorni a decorrere da tale data faculta l'Azienda a risolvere la convenzione con semplice comunicazione e senza necessità di preavviso; il ritardo di centoventi giorni dalla data fissata per la consegna comporta la risoluzione di diritto della convenzione, senza necessità di comunicazione.

ART.5

L'Azienda si impegna a gestire l'area boscata di Monte Manfrè, attuandone la gestione e l'amministrazione nel rispetto delle specifiche norme forestali di tutela ambientale in vigore e secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa, stipulato con l'Ente Parco, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi idonei, mirati anche alla conservazione e fruizione dello stesso.

ART.5 bis

In aggiunta a quanto previsto in generale nel precedente articolo 5 gli affidamenti del bene sono

finalizzati ai seguenti obiettivi particolari, legati alla specifica natura ed ubicazione del bene ed alle sue concrete caratteristiche:

- a) salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, al fine di migliorarne la tutela e la fruizione;
- b) valorizzazione del bosco Manfrè, volta a contemperare le esigenze di conservazione degli ambiti naturali con le necessità di una fruizione attenta e responsabile sostenuta da un adeguato livello di strutture (fabbricato, sentieristica e area attrezzata) e servizi di supporto e informazioni necessarie alla comprensione della qualità e dell'importanza degli ambiti interessati;
- c) indirizzare il turismo naturalistico verso ambiti vicini ai centri abitati dei comuni del Parco, incrementando una rete di strutture locali per la fruizione, con ricaduta positiva sul benessere dei residenti e delle popolazioni locali;
- d) attività di informazione ai visitatori sul Parco dell'Etna e sui sentieri collegati, distribuzione di pubblicazioni, materiale illustrativo e/o divulgativo.

ART.6

Nessun onere graverà sull'Azienda salvo quello delle spese occorrenti per la manutenzione e gestione dell'area boscata, ai sensi del comma 6° dell'Art. 14 della LR. 16/96 e s.m.i. Sono a carico dell'Ente proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà e nessun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente all'Azienda per la gestione svolta.

In particolare nessun indennizzo spetterà all'Ente proprietario per il trasferimento all'Azienda del possesso del bene.

L'Azienda per la realizzazione degli interventi di manutenzione e gestione utilizzerà le risorse disponibili negli specifici capitoli inseriti nel Bilancio Regionale.

Per quanto concerne il fabbricato, resta a carico dell'ente proprietario l'obbligo delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria nel rispetto del piano di manutenzione approvato, nonché della pulizia, custodia ed ogni altra spesa necessaria alla fruizione dell'edificio e funzionamento del rifugio, dal momento della riconsegna a lavori effettuati fino alla data di consegna al gestore. L'onere delle spese di manutenzione ordinaria verrà trasferito al soggetto affidatario, fermo restando il dovere di vigilanza da parte del comune di Belpasso e dell'ente Parco sulle condizioni dell'immobile e della relativa gestione come previsto nello schema organizzativo gestionale.

Restano a carico del comune di Belpasso le spese di manutenzione straordinaria e quanto si rendesse comunque necessario per consentire la funzionalità dell'immobile e per mantenere l'immobile in buono stato.

ART.7

La durata della convenzione viene stabilita in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

La convenzione si rinnova per 10 anni ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima dalla scadenza.

ART.8

Sono di pertinenza dell'Azienda, e le appartengono, tutti i proventi ed i prodotti (ricavo di tagli, ricavo di prodotti secondari, corrispettivi della vendita di erbe e pascoli) del bene affidato, senza

alcuna eccezione, quale introito di contratti di alienazione o di concessioni che la stessa si riserva di stipulare.

ART.9

L'ente Parco dell'Etna e il comune di Belpasso si impegnano, per tutto il periodo della Convenzione, a non modificare la destinazione d'uso delle aree affidate.

L'Azienda si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto del precedente art. 5 e art. 5 bis, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.

ART.10

L'Azienda curerà la gestione, la custodia e la manutenzione del bene boscato in oggetto, nell'osservanza delle linee programmatiche annualmente elaborate dalla stessa, degli obiettivi dell'Accordo di Programma PO-FESR 2007-2013 approvato con DDG 860/2011 già esplicitati al precedente art. 5 bis.

Ove, per le finalità di cui all'art. 13 della L.R. n°16/96, l'Azienda proceda alla redazione di un Inventario Forestale Regionale od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso boscato in questione sarà interessato da tali rilievi.

ART.11

L'Azienda utilizzerà il bene affidatole con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in adempimento e nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.14 della L.R. 6/4/96 n°16, in qualità di concessionaria dei beni. Alla scadenza della convenzione, il bene verrà riconsegnato all'Ente proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità.

Della riconsegna si redigerà apposito verbale.

Se l'Ente proprietario non si presenti, benché invitato per iscritto, alla data fissata per la riconsegna del bene, l'Azienda redigerà egualmente il verbale dando atto della circostanza e provvederà successivamente ad inviarlo all'Ente proprietario.

Dalla data di tale comunicazione l'Azienda dismette il possesso e cessa l'attività di gestione.

ART.12

Salva la risoluzione regolata dall'art. 4, l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt.5, 5 bis, 9 e 10 consentirà la risoluzione ad istanza della parte adempiente, previa diffida ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine non eccedente 90 giorni, quando l'inadempimento sia tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi. La risoluzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

ART.13

Resta salva la più ampia facoltà dell'Ente proprietario, dell'ente Parco e dell'Azienda Foreste di avviare ogni utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa nel campo dell'educazione scolastica, ambientale e della diffusione della conoscenza sulla montagna e dei principi di tutela e di sostenibilità ambientale fra la cittadinanza.

Nell'ambito delle attività volte alla fruizione del bene, l'Azienda ha la facoltà di autorizzare

all'interno del compendio, autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, l'uso del bosco per visite, escursioni, manifestazioni di propaganda forestale e di fruizione del patrimonio boschivo e consimili, purché ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia. Se per tali attività si rendesse necessario l'uso del rifugio, esso andrà concordato, previa comunicazione, con il comune di Belpasso e l'ente Parco dell'Etna.

Il comune di Belpasso, l'ente Parco dell'Etna e il gestore di cui all'art. 2, previa comunicazione, potranno a loro volta utilizzare gratuitamente il bosco per l'organizzazione di manifestazioni o attività compatibili con le finalità del Parco. Le modalità di uso dovranno essere preventivamente concordate con l'Azienda Foreste.

Ogni utile collaborazione verrà, inoltre, instaurata tra il Comune, l'Azienda e l'ente Parco dell'Etna per la difesa dei boschi dal fuoco nello spirito della normativa prevista dalla legge 1/3/1975 n°47 e successive, per gli interventi antincendio con squadre volontarie.

ART.14

Rimane convenuto tra i contraenti che l'Ente proprietario non risponde, rimanendone esonerato, di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dall'Azienda in esecuzione a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Si stabilisce altresì che l'Azienda rimane sollevata da qualsiasi danno arrecato al bene, conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti vandalici etc.

ART.15

La convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Ente proprietario, a carico del quale graveranno le spese di bollo e qualunque altro onere derivante dall'applicazione del presente atto.

per il Comune di Belpasso

per l'A.R.F.D.

per l'Ente Parco dell'Etna

nota prot. 4752/2013, è stato necessario introdurre delle modifiche alla convenzione già approvata tra Parco, comune di Belpasso e Azienda Foreste Demaniali;

Visto il nuovo schema di convenzione "Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione del bene di proprietà del comune di Belpasso denominato *Bosco Monte Manfrè* fra l'Ente Parco, il Comune di Belpasso e l'Azienda Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Catania" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che è stato necessario procedere conseguentemente alla modifica del relativo schema organizzativo-gestionale già approvato con delibera del Commissario straordinario n. 06 del 04/04/2012; al fine di garantire la piena funzionalità e fruizione dell'opera;

Visto il nuovo schema organizzativo-gestionale allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

Atteso che, per l'urgenza di provvedere, occorre adottare la presente deliberazione con i poteri del Comitato Esecutivo e salvo ratifica;

DELIBERA

1. Prendere atto della deliberazione di G.M. del comune di Belpasso n. 176 del 31/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma eccedente l'importo previsto nell'Accordo di programma, assumendo in particolare a totale carico del bilancio comunale tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni professionali eseguite dall'ing. Orazio Trovato, incaricato dal comune di Belpasso nel 2006 a seguito di procedura di evidenza pubblica;
2. Prendere atto delle relazioni del 7/01/2014 del progettista geom. Salvatore Comes del comune di Belpasso e del RUP Dott. Michele Leonardi e conseguentemente approvare le variazioni progettuali in esse illustrate, che si sostanziano in variazioni delle sole somme a disposizione del quadro economico del progetto per il finanziamento ARTA "Valorizzazione del Bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso" che di seguito si riporta:

LAVORI		
	Descrizioni	Euro
a)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (a misura)	237.964,20
a.1)	Oneri della sicurezza	24.368,49
a.2)	Costo del personale non soggetto a ribasso	100.839,80
	Totale oneri non soggetti a ribasso)	125.208,29
	Importo complessivo dei lavori: a)+a.1)+a.2)	363.172,49

SOMME A DISPOSIZIONE		
	Descrizioni	Euro
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - quadro b.1)	3.000,00
b.2)	Rilievi, accertamenti, indagini - quadro b.2)	0,00
b.3)	Allacciamenti a pubblici servizi - quadro b.3)	0,00
b.4)	Imprevisti ed arrotondamenti - quadro b.4)	23.870,21
b.5)	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi - quadro b.5)	0,00
b.6)	Accantonamento art. 133, commi 3 e 4, del Codice e dell'Art. 10 D:P.R.S. n. 13/2012- quadro b.6)	11.984,69
b.7)	Spese di cui agli articoli 90 e 92, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente quadro b.7)	6.494,60

b.8)	Spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e di validazione - quadro b.8)	0,00
b.9)	Spese per commissioni aggiudicatrici- quadro b.9)	0,00
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche- quadro b.10)	5.490,00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste per il capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico, ecc - quadro b.11)	4.074,24
b.12)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (compreso oneri a discarica) quadro b.12)	44.913,77
	Importo complessivo delle somme a disposizione: b)	99.827,51
	TOTALE INTERVENTO a) + b)	
	Euro	463.000,00

3. Approvare il nuovo schema di convenzione "Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione del bene di proprietà del comune di Belpasso denominato "Bosco Monte Manfrè" fra l'Ente Parco, il Comune di Belpasso e l'Azienda Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Catania, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, per la gestione del complesso boscato "Monte Manfrè";
4. Approvare il nuovo schema organizzativo-gestionale allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. Dare atto che dalla convenzione non discendono oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente Parco dell'Etna;
6. Autorizzare il legale rappresentante p.t. dell'Ente alla firma della convenzione in parola;
7. Dare mandato agli uffici di trasmettere gli atti all'ARTA;
8. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Esecutivo

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Zappalà

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Antonietta Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° L.r. n.71 del 3/10/1995

-IL DIRETTORE REGGENTE
Arch. Pietro Coniglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna dal _____, giorno festivo, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

IL DIRIGENTE U.O.C n. 1
(Dott. Alfio Zappalà)